



ANGRI



CORBARA



SANT'EGIDIO DEL
MONTE ALBINO



SCAFATI

AMBITO TERRITORIALE S01_2

COMUNE CAPOFILA SCAFATI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 1 - OGGETTO

In conformità del quadro normativo definito dalle legge 328/2000, della legge regionale 11/2007 (art. 5 comma 1 lettera a) e in attuazione dei principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari della Regione Campania, il presente regolamento disciplina le funzioni, l'organizzazione, la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'articolazione a livello territoriale del Servizio Sociale Professionale nell'Ambito.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Il Servizio Sociale Professionale è un livello essenziale delle prestazioni sociali, necessario per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

È finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale. Agisce per la prevenzione e la presa in carico, con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. L'assistente sociale, quale case manager, è la figura professionale in grado di assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato, da realizzare insieme all'utente, alla famiglia, ad altri servizi o enti coinvolti.

ART. 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Servizio Sociale Professionale mira ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale.

È finalizzato alla lettura e decodifica della domanda; alla presa incarico della persona, della famiglia, del gruppo sociale; all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse di rete; all'accompagnamento e aiuto nel processo di promozione e emancipazione delle persone in difficoltà.

Svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali a favore di individui, gruppi e famiglie, aiutandole sia nell'uso personale e sociale di tali risorse, al fine di favorire l'acquisizione della autonomia negoziale.

ART. 4 - COMPOSIZIONE

Il Servizio Sociale Professionale deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 23 marzo 1993, n.84 "Ordinamento della professione di Assistente Sociale ed istituzione dell'Albo Professionale. Il rapporto operatore/utente è espressamente indicato all' art. 10 lett. e) punto 5) L.R. 11/07: "(...)il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari nel minimo a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000".

Il Servizio Sociale Professionale è costituito da Assistenti Sociali distaccati dagli organici dei Comuni associati o reperiti dall'Ufficio di Piano mediante procedura di selezione a evidenza pubblica.

ART. 5 - SEDE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Servizio Sociale Professionale ha sede operativa presso i Comuni dell'Ambito. La sede dovrà garantire:

- Ambienti riservati per attività di ascolto per i colloqui con gli utenti;
- Dotazione informatica composta da un PC con stampante collegata e collegamento internet;
- Connessione alla rete telefonica.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE

Il Servizio Sociale Professionale è organicamente e funzionalmente collegato con il Servizio di Segretariato Sociale, entrambi coordinati dall'Ufficio di Piano di Zona.

Gli operatori del Servizio Sociale Professionale garantiscono la presa in carico dei bisogni del cittadino operando in stretto raccordo con il sistema informativo unitario di Ambito Territoriale, al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni sui bisogni; di contribuire alla programmazione e alla valutazione dei servizi; di coordinare le modalità di partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata, in base a criteri di omogeneità territoriale.

La procedura di accesso, presa in carico, valutazione e autorizzazione-erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali prevede:

- l'accesso al sistema dei servizi territoriali è effettuato attraverso i punti di Segretariato Sociale che provvedono alle attività di informazione, orientamento, accompagnamento degli utenti ai servizi e alla prima valutazione provvedendo ad inoltrare i casi da prendere in carico al Servizio Sociale Professionale per i consequenziali adempimenti;
- L'Ufficio del Servizio Sociale Professionale di Ambito provvede alla presa in carico e valutazione delle richieste e di concerto con la struttura amministrativa e contabile dell'Ufficio di Piano redige il Piano Assistenziale Individuale di ogni utente e autorizza l'erogazione delle prestazioni, incluse tutte le prestazioni socio-sanitarie integrate.

ART. 7 - ATTIVITÀ E FUNZIONI

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, in attuazione del Piano di Zona e in adempimento delle eventuali ulteriori competenze attribuite dal Coordinamento Istituzionale, tenuto conto delle direttive amministrativo-gestionali del Responsabile dell'Ufficio di Piano svolge le seguenti funzioni:

- accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito;
- presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle competenze di Ambito, d'intesa con gli altri attori coinvolti e tenuto conto delle eventuali disposizioni di organi giudiziari;
- realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;
- rilevazione, monitoraggio, analisi e valutazione di nuovi bisogni;
- conoscenza ed approfondimento, con il supporto del Segretariato Sociale di Ambito, attraverso analisi, studi e ricerche, bisogni e problemi sociali, della domanda effettiva di prestazioni di interventi, risorse disponibili, reali e potenziali, e provvede al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei Servizi;
- partecipazione alle Unità di Valutazione Multidimensionale/Multidisciplinare (UVM) dei bisogni e Unità di valutazione Integrata (UVI), ai fini dell'integrazione socio-sanitaria;
- partecipazione ed organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle attività di aggiornamento e formazione per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari;
- collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l'attivazione di interventi coordinati;
- Svolgimento, infine, di ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona.

ART. 8 - RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Nelle forme e con le modalità stabilite nel Piano di Zona, oltre che nelle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, l'Ufficio di Piano assicura le risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

ART.9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S01_2.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'Albo Pretorio del Comune Capofila ai sensi del Dlgs. 97/2016.